

Legge n. 338/2000

Cofinanziamento dello Stato per alloggi e residenze per studenti universitari

Commissione paritetica
alloggi e residenze per studenti universitari

IV bando (2017) e novità introdotte

- Arch. Roberta Cabiati -

Gennaio 2017



Obiettivi generali

Aumentare il numero di posti alloggio per migliorare l'offerta attuale e ridurre la differenza con gli altri Paesi europei.

Promuovere la realizzazione e l'acquisto di residenze per studenti universitari grazie anche all'apporto finanziario di terzi.

Diversificare e ampliare l'offerta di posti alloggio anche ad altri soggetti coinvolti nelle strutture universitarie (docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti, assegnisti, ecc.).

Consentire il coinvolgimento di un maggior numero di soggetti.

Snellire l'iter procedurale e ridurre i tempi per accedere al cofinanziamento.

Favorire la mobilità internazionale e interuniversitaria, di studenti e del mondo della didattica e della ricerca.

Soggetti che possono presentare richiesta

Regioni	a
Organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario	b
Organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica	c
Università statali e i loro enti strumentali	d
Università non statali legalmente riconosciute	e
Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali	f
Collegi universitari legalmente riconosciuti	g
Cooperative di studenti	h
Organizzazioni non lucrative operanti nel settore	i
Fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore	j

Tipologie di interventi ammissibili

Immobili esistenti

Manutenzione straordinaria
Recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica
Restauro e risanamento
Abbattimento delle barriere architettoniche
Adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza

A1

Efficientamento e/o miglioramento energetico

A2

Nuovi immobili-immobili esistenti

Nuova costruzione e/o ampliamento

B

Acquisti

Acquisto di edifici da adibire a residenze per studenti universitari

C

Acquisto di edifici già adibiti a residenze per studenti universitari
(esclusi i soggetti di cui alle lettere h,i,j)

C

Spese ammissibili

Spese ammesse al cofinanziamento

Spese per l'**esecuzione dei lavori** e delle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Spese per l'**acquisto delle aree e/o dell'immobile** oggetto dell'intervento.

Spese per **arredi** sino ad un massimo di 2.400,00 € per posto alloggio.

Spese per **imprevisti** inseriti nel quadro economico sino al 10% del costo totale dei lavori elargiti solo **in caso** di varianti suppletive.



Sono ammesse al cofinanziamento le spese soltanto se effettivamente sostenute in **data successiva** alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M.

Spese ammissibili

Nel caso di interventi di cui alle lettere A e B, nel caso in cui gli immobili siano di proprietà del richiedente, ovvero ad esso concessi in uso gratuito almeno trentennale, il valore degli immobili viene considerato come apporto del soggetto richiedente ai fini della copertura finanziaria della quota a proprio carico.

Valore dell'immobile

Costo dei lavori

Costo dell'intervento



2.000.000 €

1.000.000 €

3.000.000 €

Esempio

L'immobile non deve essere stato utilizzato come residenza universitaria da almeno 3 anni

Soggetto richiedente
0,00 €

MIUR
1.000.000 €

Studenti e “altro”

Almeno il 60% di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi [soggetti di tipologia a, b, c, d, h].

Almeno il 20% di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi [soggetti di tipologia e, f, g, h, i, j].

Le scuole superiori destinano i posti alloggio sulla base delle proprie graduatorie di ammissione.



Prescrizioni

Gli interventi sono tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica anche se l'intervento viene appaltato in data antecedente a quella di pubblicazione del Piano.

L'intervento o il programma di interventi deve prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno 350.000 euro.

I lavori per gli interventi di tipologia A e B devono essere iniziati entro e non oltre 240 giorni successivi alla data di emanazione del D.M..

Nei casi di interventi di tipologia C, l'atto di acquisto deve essere stipulato entro e non oltre 210 giorni successivi alla data di pubblicazione del piano triennale

La convenzione stipulata dal Ministero deve essere stipulata entro 60 giorni dalla comunicazione di invito alla stipula.

Il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il cofinanziamento ministeriale deve essere richiesto entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'effettivo pagamento: il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario comporta l'inammissibilità di tale spesa al cofinanziamento, che risulta conseguentemente ridotto.

Documentazione per interventi di tipologia A1 e B

Progetto

Progetto esecutivo o definitivo

Certificazione del progettista che ne certifichi il livello

Cronogramma

Quadro economico

Standard

Documentazione dimostrativa della verifica di conformità agli standard

Fabbisogno

Documentazione atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento al fabbisogno locale

Autofinanziamento

Documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento. Garanzia fidejussoria per soggetti h,i,j

Immobile

Documentazione attestante la congruità al costo previsto, e la disponibilità anche sottoforma di opzione, promessa di acquisto o possibilità di esproprio


Documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dell'immobile

Categoria

Documentazione atta a dimostrare la categoria di appartenenza

Documentazione per interventi di tipologia A e B

Progetto esecutivo
Relazione generale
Elaborati grafici progetto architettonico
Elaborati grafici progetto strutturale
Elaborati grafici progetto impiantistico
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Crono programma
Capitolato Speciale di Appalto
Validazione ove prevista



Titoli di valutazione per la formulazione della graduatoria

a.	Grado di coerenza con la programmazione ministeriale	10
b.	Fabbisogno locale di posti alloggio	15
c.	Economicità dell'intervento	15
d.	qualità dell'intervento	5
e.	Compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi	5
f.	Grado di coerenza con la programmazione di Regioni/Province Aut.	10
g.	Cofinanziamento da parte di Regioni/Province Autonome	10
h.	Interventi sull'esistente, in particolare su immobili di valore storico	10
i.	Esperienza del soggetto richiedente nel settore	10
j.	Rapidità del risultato di utilizzabilità dell'opera	10

Legge n. 338/2000

**Alloggi e residenze per
studenti universitari**



Le principali novità del IV bando sono:

1.Nuova linea di cofinanziamento per l'efficientamento energetico con finalità di sostenibilità ambientale ed economica;

2.Riduzione dei tempi di realizzazione;

3.Contenimento dei costi di realizzazione degli interventi e maggiore attenzione alla sostenibilità economica degli interventi;

4.Maggiori enfasi sulla localizzazione degli interventi nelle vicinanze delle sedi universitarie;

5.Modifiche dei soggetti eleggibili al cofinanziamento;

6.Ampliamento dei beneficiari degli interventi;

7.Nuovi criteri per la formazione della graduatoria;

8.Variazioni agli standard quali-quantitativi.

9.Consentita la realizzazione parziale dell'intervento, purchè di parti funzionali e funzionanti, nel rispetto degli standard,con conseguente riduzione proporzionale del cofinanziamento

Legge n. 338/2000

Alloggi e residenze per
studenti universitari



1. Nuova linea di cofinanziamento per l'efficientamento energetico con finalità di sostenibilità ambientale ed economica

Tra le tipologie di intervento si è introdotto l'efficientamento e miglioramento energetico di alloggi e residenze per studenti universitari (A2); tale tipologia di intervento si deve prevedere:

- Finanziamento di residenze di almeno **40 posti alloggi**;
- il cofinanziamento dei soli **lavori e forniture**;
- una richiesta di cofinanziamento compresa tra **100.000 e 600.000 euro**, in riferimento ai posti alloggio;
- **criteri** specifici per la formazione della graduatoria di uno specifico **Piano**;
- uno stanziamento pari a euro **15 milioni**.

Legge n. 338/2000

Alloggi e residenze per
studenti universitari



2. Riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi

Riduzione dei termini del processo di realizzazione degli interventi tramite:

- **esclusione** della possibilità di avvalersi di **procedure di affidamento dei lavori con appalto integrato**;
- **effettiva disponibilità e possesso dell'immobile** (privo di vincoli) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. dei Piani triennali.
- **trasmissione della documentazione integrativa** (- 30 giorni) entro 210 gg
- **stipula della Convenzione** con il Ministero (- 30 giorni);
- **inizio dei lavori** (- 30 giorni) 60gg;
- introduzione di vincoli per la **tempestiva effettuazione delle gare di appalto degli arredi e della gestione**, al fine di garantire la tempestiva messa in funzione della residenza :180 gg prima del termine dei lavori prevista;
- **richiesta di rimborso spese sostenute** entro 90 giorni dalla data di avvenuto pagamento (- 30 giorni);
- **semplificazione di procedure per la gestione delle spese per imprevisti semplicemente a seguito di perizia di variante** .
- **Messa in funzione dell'esercizio entro il 1° anno accademico successivo al termine dei lavori**

Legge n. 338/2000

Alloggi e residenze per
studenti universitari

3. Contenimento dei costi di realizzazione degli interventi e maggiore attenzione alla sostenibilità economica degli interventi

Con l'obiettivo di rendere gli interventi economicamente più sostenibili sono state introdotte le seguenti modifiche :

- **ridefinizione della superficie** netta da adibire alle funzioni di servizio ($Af2+Af3+Af4$ minimo 5 mqridotti a 3 mq per i nuclei integrati);
- obbligo di **predisposizione di un piano economico-finanziario quinquennale** da presentare entro 210 gg dalla data di pubblicazione sulla G.U del Piano triennale
- **attribuzione di un maggiore punteggio** agli interventi economicamente più convenienti e sostenibili (da 10 a 15).



Legge n. 338/2000

Alloggi e residenze per
studenti universitari

4. **Maggiori enfasi sulla localizzazione degli interventi nelle vicinanze delle sedi universitarie**

Con l'obiettivo di cofinanziare interventi in località con effettiva e permanente carenza di offerta, gli interventi devono essere realizzati in località con:

- **effettivo fabbisogno di posti alloggio a pena di esclusione;**
- **significativo insediamento universitario già esistente;**
- **vicinanza alla sede universitaria** (anche con l'utilizzo di mezzi pubblici).



Legge n. 338/2000

Alloggi e residenze per
studenti universitari



5. Ampliamento dei beneficiari degli interventi

Sviluppo di una maggiore integrazione tra le diverse tipologie di studenti e le diverse figure del mondo universitario (art. 14, D.lgs. 68/2012).

Priorità per gli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio:

- almeno **60% per i soggetti pubblici;**
- almeno **20% per i soggetti privati e no profit.**

Legge n. 338/2000

Alloggi e residenze per
studenti universitari



6. Nuovi criteri per la formazione della graduatoria

Per gli interventi di tipologia A1, B e C:

- a. coerenza con la **programmazione** e gli **atti di indirizzo** ministeriale - max 10 punti;
- b. **fabbisogno** di posti alloggio nella sede - max 15 punti;
- c1. **economicità** nell'intero ciclo di vita dell'intervento - max 15 punti;
- c2. **qualità** funzionale e prestazionale - max 5 punti;
- d. **finanziamento da soggetti terzi** - max 5 punti;
- e. coerenza con la **programmazione regionale** - max 10 punti;
- f. **cofinanziamento da parte delle Regioni** - max 10 punti;
- g. intervento su **edifici esistenti** - max 10 punti;
- h. esperienza del soggetto nella **gestione** - max 10 punti;
- i. **rapidità** di realizzazione degli interventi in termini di avanzamento del progetto (definitivo, esecutivo, validazione) e di acquisizione delle autorizzazioni acquisite - max 10 punti.

Legge n. 338/2000

Alloggi e residenze per
studenti universitari



7. Variazioni agli standard quali-quantitativi

Le modifiche agli standard minimi perseguirebbero l'obiettivo generale di ridurre i costi degli interventi e di favorire la sostenibilità economica della gestione.

- Punto 7.2 dell'Allegato A

La **superficie netta da adibire alle funzioni di servizio a posto alloggio deve essere $\geq 5,0 \text{ m}^2/\text{p.a}$ ridotti a $3 \text{ m}^2/\text{p.a}$ per i nuclei integrati**, comprendente i Servizi culturali e didattici (AF2), i Servizi ricreativi (AF3) ed i Servizi di supporto (AF4), di cui almeno 2 mq devono essere destinati a AF2+ AF3.

- Punto 8.1 dell'Allegato A

Nell'AF1 (Residenziale) sono comprese anche le **cucine interne alla camera nel qual caso la superficie minima deve essere aumentata di 1 mq; le residenze destinate a direttore o custode**